

ACCORDO PER LO SVILUPPO

(di seguito “**Accordo**”)

Tra

AGESP S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 02212870121, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via M. Polo, n. 12 (in seguito indicata come “**Agesp**”), nella persona di [●], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*;

AMGA Legnano S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 10811500155, con sede legale in Legnano (MI), Via per Busto Arsizio, n. 53 (in seguito indicata come “**Amga**”), nella persona di [●], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*;

CAP HOLDING S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 13187590156, con sede legale in Milano, Via Rimini, n. 38 (in seguito indicata come “**Cap**”), nella persona di [●], in qualità di Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*;

Neutalia S.r.l., avente codice fiscale e partita IVA [●], con sede legale in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale Per Arconate n. 121 (in seguito indicata anche come “**Neutalia**”), nella persona di [●], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore*;

(di seguito Agesp, Amga e Cap saranno dette anche “**Tre Aziende**” o “**Socie Aderenti**”; le Tre Aziende e Neutalia saranno dette anche singolarmente o congiuntamente “**Parte**” o “**Parti**”) e

PREMESSO

- a) che, in data 30.06.2021, le Tre Aziende hanno costituito la società Neutalia S.r.l. (di seguito “**Neutalia**” o “**Società**”), società *in house* per l'esercizio di servizi pubblici locali di interesse generale, tra i quali, la raccolta, il trasporto e la gestione integrata in logica di economia circolare, la trasformazione, commercializzazione e intermediazione dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;
- b) in data 19.04.2021, le Tre Aziende hanno altresì sottoscritto un accordo di collaborazione e investimento avente ad oggetto la disciplina della governance di Neutalia ed il supporto industriale e finanziario alla Società nella fase di *start-up* (di seguito, “**Accordo di Collaborazione e Investimento**”);
- c) esaurita la fase iniziale in cui sono stati effettuati gli interventi di manutenzione dell'impianto e ripristino della produzione di energia elettrica, di *start-up*, Neutalia si accinge ad approvare entro il 30.07.2023 il piano Industriale di Sviluppo per il periodo 2022-2047 (di seguito, il “**Piano Industriale di Sviluppo**”);

- d) le Tre Aziende, al fine di consolidare la sinergica collaborazione instaurata in fase di costituzione e sviluppata nel corso del primo periodo di esercizio dell'impianto, hanno condiviso l'opportunità, anche al fine di garantire la realizzazione del Piano Industriale di Sviluppo, di aggiornare gli impegni previsti dall'Accordo di Collaborazione e Investimento, rideterminando, coerentemente con il Piano Industriale di Sviluppo, gli impegni finanziari delle Tre Aziende ("**Accordo per lo Sviluppo**");
- e) le Tre Aziende considerato anche l'investimento dalle stesse sin d'ora sostenuto confermano il loro interesse a che il Piano Industriale di Sviluppo venga realizzato, introducendo a tal fine gli impegni opportuni ad evitare che situazioni specifiche e contingenti che possano riguardare anche un solo socio si ripercuotano sulla realizzazione dello stesso;
- f) in particolare, l'Accordo per lo Sviluppo è diretto a definire (i) gli impegni delle Tre Aziende per il sostegno al Piano Industriale di Sviluppo, (ii) le regole per una efficiente gestione di Neutalia e l'assunzione delle decisioni per lo sviluppo del Piano Industriale di Sviluppo.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI. DEFINIZIONI.

1.1. Le premesse e gli allegati, che le Parti dichiarano di conoscere, sono parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

1.2. Nel presente Accordo i seguenti termini con la lettera maiuscola avranno il significato precisato in questo articolo 1.2., salvo che ciò non risulti contrastante con il contesto in cui sono inseriti:

Azienda o Aziende: ciascuna delle Tre Aziende considerata singolarmente o unitamente ad altra Azienda.

ALA: la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., controllata da Amga;

Altri Soci: ALA e ASM;

ASM: ASM Azienda Speciale Multiservizi s.r.l

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Neutalia S.r.l.;

Contratti di Finanziamento: i Contratti di Finanziamento a sostegno del Piano Industriale di Sviluppo che potranno essere sottoscritti dalla Società e dagli Enti Finanziatori (come di seguito definiti);

Contratto di Superficie: il contratto di superficie sottoscritto da Neutalia, in data 7 luglio 2021, con il Comune di Busto Arsizio e avente ad oggetto i terreni siti nel territorio di detto comune, utilizzati dalla Società per lo svolgimento delle proprie attività industriali;

Enti Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori e/o loro garanti, che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con la Società i Contratti di Finanziamento.

Operazioni Attuative: le operazioni di cui all'art. 2.2. del presente Accordo;

Piano degli Apporti: il piano di sostegno finanziario a favore della Società previsto dall'art. 3.1., da attuarsi secondo le tempistiche meglio indicate all'Allegato A;

Piano Industriale di Sviluppo: il piano Industriale di Sviluppo che verrà approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30.07.2023;

PNRR: il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

ART. 2 – COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DI SVILUPPO.

2.1. Le Parti si impegnano a collaborare attivamente tra loro per l'adozione delle iniziative più opportune per la piena attuazione del Piano Industriale di Sviluppo.

2.2. Le Tre Aziende, quindi, si obbligano a votare (o, a seconda dei casi, far votare dai membri da essi designati) favorevolmente nei competenti organi sociali (Comitato di Coordinamento Soci ed Assemblea) di Neutalia chiamati a deliberare:

a) sull'approvazione del Piano Industriale di Sviluppo;

b) su tutte le ulteriori e successive operazioni attuative necessarie alla realizzazione del Piano Industriale di Sviluppo (di seguito le “**Operazioni Attuative**”).

2.3. Le Tre Aziende si impegnano a dare ampio mandato, nella delibera assembleare di approvazione del Piano Industriale di Sviluppo o in altra successiva, al Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso proceda – dandone successiva comunicazione alla assemblea dei soci - a:

- 1) dare piena e pronta attuazione ai lavori necessari per la implementazione del piano medesimo affinché gli stessi siano coerenti anche con la programmazione del PNRR;
- 2) dare piena e pronta attuazione alle attività inserite nel Piano Industriale di Sviluppo a favore dei territori di riferimento, da qualificarsi ed attuarsi come opere di compensazione coerenti con la propria natura benefit;
- 3) realizzare ogni iniziativa utile per garantire la mitigazione degli effetti negativi ambientali e/o sociali dell'attività di Neutalia e favorire la massima trasparenza e partecipazione delle comunità e dei territori.

2.4 Le Tre Aziende, inoltre, si impegnano a dare supporto a Neutalia nel corso della rinegoziazione del Contratto di Superficie in coerenza con le assunzioni del Piano Industriale di Sviluppo.

2.5. Tenuto conto della natura di soggetto *in house* e della qualifica di società *benefit* di Neutalia, le Tre Aziende si obbligano a non compiere atti contrastanti con le finalità di beneficio comune della Società e/o che possano pregiudicare l'attuazione del Piano Industriale di Sviluppo.

ART. 3 – OBBLIGHI DI FINANZIAMENTO DELLE TRE AZIENDE.

3.1. Le Tre Aziende si impegnano a far fronte al fabbisogno economico-finanziario di Neutalia per l'attuazione del Piano Industriale di Sviluppo, nel periodo 2023/2028, mediante apporto di capitale, per un importo massimo complessivo non superiore ad € [●], da ripartire tra tutti i soci proporzionalmente alla quota da esse detenuta e secondo le tempistiche indicate dall'Allegato A ("**Piano degli Apporti**").

3.2. Gli apporti delle Tre Aziende saranno erogati entro 120 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione mediante appositi versamenti in conto futuro aumento di capitale ("**Termine del Versamento**").

Tuttavia, qualora una o più delle Tre Aziende non possano eseguire il versamento nei tempi richiesti ("**Socio Richiedente**"), esse ne daranno comunicazione alle altre Socie Aderenti almeno 60 giorni prima della scadenza del Termine del Versamento, chiedendo di essere esonerate temporaneamente, in tutto o in parte, dal versamento secondo quanto previsto in questo articolo 3.

Considerato l'interesse alla realizzazione del Piano Industriale di Sviluppo, le altre aziende Socie Aderenti potranno eseguire il versamento in misura non proporzionale all'entità della propria partecipazione sociale ("**Socio Supplente**"), erogando anche, in tutto o in parte, la quota di versamento di competenza del Socio Richiedente.

3.3. Tutte le somme così versate dalle Tre Aziende (o da alcune tra esse) saranno subito iscritte come riserve a patrimonio netto riservate al socio che ha eseguito il versamento ("**Riserve Targate**").

Le predette Riserve Targate non sono distribuibili o assegnabili tra i soci; esse saranno restituite solo al termine della fase di liquidazione della società o nel caso previsto al successivo articolo 3.5. primo paragrafo.

Nel caso di recesso del socio, le riserve targate gli saranno restituite o, comunque, di esse si terrà conto nell'ambito della valutazione della quota ai sensi dell'art. 2473 c.c. o nelle altre ipotesi di legge.

3.4. Il Socio Richiedente potrà eseguire il versamento a cui non abbia inizialmente provveduto entro 6 mesi dalla scadenza del Termine del Versamento, corrispondendo l'importo di propria competenza maggiorato degli interessi legali calcolato secondo il saggio, di tempo in tempo vigente, determinato secondo l'art.1284 del Codice Civile.

Decorso il termine di 6 mesi dal Termine del Versamento, il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare un aumento di capitale, **con le maggioranze di cui all'art. 29 dello Statuto sociale**, funzionale alla conversione in capitale delle Riserve Targate e, in tale contesto:

- a) nel caso in cui il Socio Richiedente provveda alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'aumento di capitale sottoscritto dalle **Tre Aziende** sarà proporzionale alle rispettive quote sociali e liberato, per quanto concerne i Soci Supplenti, utilizzando le rispettive riserve targate nella misura a ciò necessaria. L'eccedenza di Riserva targata sarà restituita al Socio Supplente o ai Soci Supplenti che abbiano eseguito il versamento in luogo del Socio Richiedente.
- b) nel caso in cui il Socio Richiedente non provveda alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, la quota di capitale che dovesse rimanere

inoptata potrà essere sottoscritta dal/i Socio/i Supplente/i e liberata utilizzando la parte di Riserva Targata costituita ai sensi del 3.2.

Nell'ipotesi sub a), il Socio Richiedente si impegna, contestualmente alla sottoscrizione, a liberare integralmente ed immediatamente la quota di capitale sottoscritta. Tale socio si obbliga inoltre a versare contestualmente alla Società anche gli interessi legali calcolati come precisato sopra; il pagamento degli interessi deve essere domandato dalla Società o, in caso di inerzia, quali creditrici solidali, anche dalle altre Parti. Resta inteso che la Società sarà obbligata al pagamento degli interessi solo se ad essa saranno effettivamente versati secondo quanto sopra previsto (e nella misura del versamento ricevuto dalla Società).

3.5. Resta inoltre inteso che qualora:

- a) il Consiglio di Amministrazione non provveda alla convocazione dell'aumento di capitale di cui al superiore art. 3.4 , comunque, l'assemblea non venga convocata dai soci entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, l'assemblea non lo deliberi entro i termini ivi previsti; o
- b) ricorra il caso di cui all'art. 3.4 a); o
- c) ricorra il caso di cui all'art. 3.4 sub b), ma il Socio Supplente non si avvalga della facoltà di sottoscrizione dell'inoptato,

il Socio Supplente avrà facoltà di

- i) domandare la restituzione delle riserve targate per la parte che risulti non utilizzata per la liberazione di aumenti di capitale o
- ii) comunicare alla Società ed alle altre due Aziende, entro i 10 giorni naturali successivi al mancato impiego della propria Riserva Targata, che, la porzione residua della medesima Riserva Targata resti iscritta a patrimonio netto della Società, maggiorata dagli interessi legali , se dovuti dal Socio Richiedente, come versamento in conto futuro aumento di capitale e tale quota sarà considerata quale acconto rispetto ai versamenti futuri previsti nel Piano degli Apporti senza maturazione di ulteriori interessi; in difetto di tale comunicazione, la porzione residua della Riserva Targata sarà immediatamente restituita al Socio Supplente, maggiorata della quota parte (in proporzione al versamento che fu fatto in sostituzione del Socio Richiedente), degli interessi legali se dovuti e versati dal Socio Richiedente.

3.6. Nel caso di perdite incidenti sul patrimonio netto della società, le Riserve Targate, potranno essere utilizzate per la copertura solo successivamente e in via sussidiaria all'utilizzo delle altre riserve iscritte a bilancio. Le Parti faranno in modo che gli utili successivamente maturati dalla Società siano destinati in via prioritaria, fermo quanto previsto dalla legge, alla ricostituzione della Riserva Targata. Laddove non fossero state integralmente ricostituite ed intervenisse una causa di recesso o scioglimento della società, il Socio che eventualmente non abbia partecipato all'apporto che originò dette riserve o che vi partecipò in misura meno che proporzionale rispetto alla propria quota sociale, dovrà indennizzare direttamente gli altri soci per la quota delle Riserve Targate non ricostituite ed utilizzate in misura più che proporzionale rispetto alle quote sociali.

3.7. Le Tre Aziende potranno concordare l'adempimento alle richieste di supporto economico-finanziario mediante conferimento in natura a condizione che ciò sia coerente con le esigenze industriali di Neutalia come

definite dal Consiglio di Amministrazione e/o con i requisiti di dotazione economico-finanziaria necessari per la partecipazione a progetti cofinanziati mediante risorse pubbliche anche in esecuzione del PNRR.

Nel caso in cui un Socio dia corso al conferimento in natura, il termine per l'esecuzione dello stesso verrà definito in funzione delle tempistiche richieste dall'operazione.

Le Tre Aziende nell'ipotesi di conferimento in natura faranno in modo che vi sia coerenza rispetto al Piano degli Apporti e venga mantenuto il principio di proporzionalità tra versamenti effettuati e quote sociali detenute.

3.8. Le Tre Aziende in tutti i casi di aumento di capitale faranno in modo che venga garantita a tutti i soci la possibilità di procedere con la sottoscrizione ed il versamento al fine di non vedere ridotta la propria quota di partecipazione.

Le Tre Aziende nella determinazione dell'ammontare dell'aumento di capitale considereranno, quindi, anche la quota che potrà essere sottoscritta e versata dagli Altri Soci, così da consentire, nel caso di cui al punto 3.4. b), l'imputazione integrale a capitale delle Riserve Targate dei Soci Supplenti.

ART. 4 – FINANZIATORI

4.1. Fermo quanto previsto dal superiore articolo 3, le Tre Aziende valuteranno in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche del presente accordo richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei Contratti di Finanziamento.

ART. 5 – PRINCIPI DI *GOVERNANCE* DI NEWCO E ADEGUAMENTI STATUTARI.

5.1. Le Tre Aziende si impegnano a organizzare e regolare la governance di **Neutalia Srl** secondo quanto già previsto dall'art. 3 dell'Accordo di Collaborazione e Investimento.

Le Parti si danno atto che le richieste di supporto finanziario ai soci e gli eventuali conseguenti rapporti contrattuali non sono da considerare, ai fini dell'art. 19.2. dello Statuto, decisioni in merito a rapporti con parti correlate.

5.2. Le Tre Aziende si obbligano, entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni calendariali dalla sottoscrizione del presente Accordo, a convocare apposita assemblea della Società per deliberare le modifiche statutarie funzionali a dare esecuzione alle disposizioni del medesimo Accordo, con particolare riferimento al trattamento delle Riserve Targate e alla loro ricostituzione in caso di perdite, come da Allegato B.

ART. 6 – DURATA.

6.1. Il presente Accordo avrà durata fino al 2028 e comunque fino al termine di 24 mesi dall'avvenuto collaudo dei lavori dell'impianto.

ART. 7 – ADESIONE DI ALTRE PARTI

7.1. L' Accordo è aperto all'adesione anche di ALA e alla società ASM S.r.l.

L'adesione potrà essere formalizzata mediante comunicazione scritta inviata via posta elettronica certificata alle Tre Aziende (e agli altri soggetti che abbiano medio tempore aderito all'Accordo) e previa accettazione da parte delle tre aziende.

ART. 8 – COMUNICAZIONI.

8.1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana, e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o posta elettronica certificata, al ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come da articolo 15 del Mou o all'eventuale diverso indirizzo o recapito che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare alle altre a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

ART. 10 – LEGGE REGOLATRICE.

10.1. Il presente Accordo è regolato e governato dalla legge italiana.

ART. 11 – FORO ESCLUSIVO.

11.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o sorte in relazione allo stesso, ivi incluse questioni inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

,

[●]